

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2136/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- * Regolamento (CE) n. 2137/98 della Commissione, del 5 ottobre 1998, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo 3
- * Regolamento (CE) n. 2138/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione 4
- * Regolamento (CE) n. 2139/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari 7
- * Regolamento (CE) n. 2140/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose 9
- * Regolamento (CE) n. 2141/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, recante sedicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna 10
- Regolamento (CE) n. 2142/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, relativo a vendita, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione 12
- Regolamento (CE) n. 2143/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione 21

- * Regolamento (CE) n. 2144/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 884/98 31

 - * Regolamento (CE) n. 2145/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, relativo alla vendita, nell'ambito della procedura di cui al regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate 39

 - Regolamento (CE) n. 2146/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto 46
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/560/CE:

- * Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana 48

98/561/CE:

- * Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore 56

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2136/98 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	91,5
	999	91,5
0709 90 70	052	93,0
	999	93,0
0805 30 10	052	66,0
	388	98,6
	524	78,4
	528	55,9
	999	74,7
0806 10 10	052	95,3
	064	50,8
	400	159,9
	999	102,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,4
	064	37,6
	388	35,2
	400	65,9
	442	43,2
	999	44,5
0808 20 50	052	86,3
	064	55,6
	999	71,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2137/98 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1998

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 62/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che il Portogallo ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 4 settembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1998.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 4 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 121.

REGOLAMENTO (CE) N. 2138/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1353/98⁽⁴⁾, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che tale nomenclatura prevede, nelle note in calce del settore 9 dell'allegato, le regole da seguire per la concessione e il calcolo delle restituzioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari; che, in virtù di tali regole, la concessione di una restituzione per il permeato aggiunto ai prodotti lattiero-caseari è esclusa; che occorre precisare che tale esclusione riguarda anche i prodotti costituiti esclusivamente di permeato;
considerando che, per evitare problemi connessi alla prassi commerciale, nell'espletamento delle formalità doganali è necessario sostituire l'obbligo di dichiarare il

tenore effettivo di materie aggiunte non ammissibili al beneficio di una restituzione con l'obbligo di dichiarare il tenore massimo di tali materie aggiunte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore 9 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il testo delle note in calce n. 1, 2, 4, 8, 10, 13 e 14 è sostituito da quello figurante nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 29.

ALLEGATO

Note

- (¹) Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito di permeato e se sono state addizionate sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte, non è concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte, o se il prodotto è costituito di permeato.

- (²) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte aggiunti, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito di permeato non beneficia di restituzioni.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sia costituito di permeato o se siano stati aggiunti o meno sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

- il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o del siero di latte e/o dei prodotti derivati dal siero di latte aggiunti per 100 kg di prodotto finito e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

- (³) L'importo della restituzione per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

- a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto delle sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o del siero di latte e/o dei prodotti derivati dal siero di latte, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati e/o dal permeato e/o dai prodotti di cui al codice NC 3504 e/o dal siero di latte e/o dai prodotti derivati dal siero di latte aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;

- b) un elemento calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se la parte lattica sia costituita di permeato o se siano stati aggiunti o meno delle sostanze non lattiche e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o del siero di latte e/o dei prodotti derivati dal siero di latte. In caso affermativo deve specificare:

- il tenore massimo, in peso, di siero di latte e/o di prodotti derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 e di saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunti per 100 kg di prodotto finito e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto. Se la parte lattica è costituita di permeato non è concessa alcuna restituzione.

- (⁴) Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione:

- il tenore, in peso, di latte scremato in polvere,
- se siano stati aggiunti o meno del siero di latte e/o dei prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, indicando in caso affermativo:
 - il tenore massimo, in peso, del siero di latte e/o dei prodotti derivati dal siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti per 100 kg di prodotto finito e, in particolare,
 - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto per 100 kg di prodotto finito.

(10) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti, non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

(13) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo delle restituzioni.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(14) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche diverse dal saccarosio, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche diverse dal saccarosio non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di cui a questa voce è pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
- b) un elemento calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunte per 100 kg di prodotto finito.

REGOLAMENTO (CE) N. 2139/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, lettera b),

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di un'indicazione geografica;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda è stata riscontrata conforme a tale regolamento e comprende, in particolare, tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, sono state trasmesse alla Commissione varie dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento, ma soltanto una è stata considerata fondata e quindi ricevibile, che le dichiarazioni di opposizione considerate non ricevibili o non sono sufficientemente probanti quanto agli elementi su cui si fonda l'opposizione, oppure non riguardano i motivi di opposizione specificamente indicati nel paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che a norma del paragrafo 5 dell'articolo 7 dello stesso regolamento, trattandosi di una domanda di opposizione presentata da produttori francesi, la Commissione ha invitato la Francia a cercare un accordo; che tale accordo non è stato raggiunto e spetta pertanto alla Commissione decidere in merito alla registrazione della denominazione di cui trattasi;

considerando che la Commissione è stata indotta a riesaminare la propria posizione su una dichiarazione di opposizione presentata dai produttori danesi, tenendo conto di elementi che non erano stati messi in evidenza al momento della trasmissione di tale opposizione alla Commissione; che di conseguenza deve considerarsi ricevibile anche tale opposizione;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92, aggiunto dal regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio ⁽⁴⁾, può essere previsto un periodo transitorio di cinque anni al massimo, nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), tra l'altro per un motivo come quello applicabile nella fattispecie, ossia l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92; che il periodo transitorio può essere previsto soltanto se le imprese abbiano legalmente commercializzato i suddetti prodotti utilizzando in modo continuativo le denominazioni di cui trattasi almeno nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento; che, secondo gli Stati membri interessati, tali condizioni sono soddisfatte;

considerando che tenendo conto delle argomentazioni fornite dalle parti interessate appare indicato concedere un periodo transitorio di tre anni; che possono beneficiare di tale periodo transitorio le società «Salaisons du Pays d'Oc», «Sør-Wi A/S», «Sørwi A/S», «Suhls Pålæg A/S», «Steff-Houlberg», «Vestjyske Slagterier A.m.b.a.», «Danish Crown» in quanto tali società possiedono i requisiti previsti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

considerando che, di conseguenza, la denominazione di cui trattasi merita di essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere quindi protetta a livello comunitario quale indicazione geografica;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/98 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione di origine

⁽¹⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 22 del 22. 1. 1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 266 dell'1. 10. 1998, pag. 24.

protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Le società «Salaisons du Pays d'Oc», «Sør-Wi A/S», «Sørwi A/S», «Suhls Pålæg A/S», «Steff-Houlberg», «Vestjyske Slagterier A.m.b.a.», «Danish Crown» possono continuare a commercializzare il prosciutto «Jambon de Bayonne»

sotto tale denominazione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvedendo ad indicare chiaramente nell'etichetta la vera origine del prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Prodotti a base di carne:

FRANCIA

— Jambon de Bayonne (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 2140/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6,considerando che le modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2523/97 ⁽³⁾; che, per proteggere la bevanda tradizionale «Bierbrand» o «Acquavite di birra», edulcorata o meno a seconda delle tradizioni nazionali, da una concorrenza sleale e per garantirne l'elevato livello qualitativo, è necessario riservare l'utilizzazione del suddetto termine alla bevanda spiritosa definita nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione delle bevande spiritose,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1014/90 è aggiunto il seguente punto:

- «13. “Bierbrand” o “Acquavite di birra”: la bevanda spiritosa
- ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta della birra fresca con un grado alcolometrico inferiore a 86 % vol, in modo che il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra;
 - con un titolo alcolometrico volumico minimo di 38 % vol per poter essere destinata al consumo umano nella Comunità.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU L 105 del 25. 4. 1990, pag. 9.⁽³⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 46.

REGOLAMENTO (CE) N. 2141/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

recante sedicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/98⁽⁴⁾;

considerando che per i suinetti di peso compreso tra 6 e 13 kg è necessario istituire un metodo di calcolo che permetta l'adattamento regolare e automatico dell'aiuto in funzione delle fluttuazioni dei prezzi di mercato;

considerando che è necessario adattare l'elenco delle zone ammissibili figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 913/97 per tener conto dell'attuale situazione veterinaria e sanitaria;

considerando che l'istituzione di un metodo di calcolo dell'aiuto a favore dei suinetti, che permette di contenere

le spese per tale azione, rende necessaria l'entrata in vigore immediata del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 4, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 6 kg, ma inferiore a 13 kg, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, è pari al 90 % dell'aiuto fissato a norma del presente paragrafo per i suinetti di peso medio pari a 13 kg.»;

2) il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 233 del 20. 8. 1998, pag. 10.

*ALLEGATO**«ALLEGATO II***Parte 1**

- Nella provincia di Siviglia, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Junta de Andalucía del 23 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Junta del 28 aprile 1998, pag. 4951.

Parte 2

Le "comarcas" veterinarie delle province di Saragozza e Siviglia di cui all'allegato I della decisione 98/339/CE.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2142/98 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1998****relativo a vendita, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che un piccolo quantitativo di alcole «teste e code» che costituisce un sottoprodotto ottenuto dalla distillazione di alcole di origine vinica proveniente dalle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, è immagazzinato in numerose distillerie in Italia; che occorre smaltire rapidamente tale quantitativo di alcole, in considerazione del costo generale del magazzinaggio e delle caratteristiche dell'alcole stesso, che ne rendono difficile il magazzinaggio a lungo termine; che per motivi logistici è opportuno includere tali alcoli «teste e code» in un lotto di alcole destinato all'esportazione verso taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale;

considerando che, dato il costo generale di magazzinaggio, occorre parimenti mettere in vendita dei quantitativi di alcole di origine vinica immagazzinati in Grecia da includere, per motivi logistici, nella presente gara;

considerando che è necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; che tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli

alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione⁽⁶⁾, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di una gara semplice n. 245/98 CE, di un quantitativo complessivo di 201 430,442 ettolitri di alcole provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano e greco.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
- deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:

- Costa Rica,
- Guatemala,
- Honduras, comprese le isole Swan,
- El Salvador,
- Nicaragua,
- San Cristoforo e Nevis,
- Bahamas,
- Repubblica dominicana,
- Antigua e Barbuda,
- Dominica,
- isole Vergini britanniche e Montserrat,
- Giamaica,

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 25. 7. 1997, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

- Santa Lucia,
 - San Vincenzo, compreso le isole Grenadine settentrionali,
 - Barbados,
 - Trinidad e Tobago,
 - Belize,
 - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
 - Haiti;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 nonché da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 il termine per la presentazione delle offerte relative all'aggiudicazione prevista dal presente regolamento si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi di gara semplici.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per i rispettivi quantitativi presso l'organismo d'intervento italiano (183 948,80 ettolitri) e l'organismo d'intervento greco (17 481,642 ettolitri). Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione, costituiscono, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾, le esigenze principali per la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione, costituita per la gara di cui all'articolo 1 del presente regolamento, viene svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito la totalità della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione per la gara di cui trattasi.

2. La cauzione intesa a garantire l'esportazione corrisponde ad un importo di 5 ECU per ettolitro a 100 % vol.

La cauzione intesa a garantire l'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento detentore dell'alcole unicamente per ogni quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine previsto all'articolo 6 del presente regolamento. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, e fatti salvi i casi di forza maggiore, quando viene superato il termine di esportazione di cui all'articolo 6, la cauzione di 5 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol intesa a garantire l'esportazione è incamerata nella misura:

- a) del 15 % in ogni caso;
- b) dello 0,33 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine d'esportazione in questione.

3. La cauzione di buona esecuzione corrisponde ad un importo di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Tale cauzione è svincolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 377/93.

4. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, la cauzione intesa a garantire l'esportazione e la cauzione di buona esecuzione debbono essere costituite simultaneamente presso gli organismi di intervento italiano e greco per i rispettivi quantitativi di 183 948,80 ettolitri e di 17 481,642 ettolitri, entro e non oltre il giorno del rilascio buono di ritiro del primo.

5. Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale della cauzione intesa a garantire l'esportazione, espressa in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol, è quello in vigore il giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte relative alla gara in questione.

Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 30 giugno 1999.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo prelievo.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

- i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;
- ii) l'aggiudicatario può:
 - accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
 - rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quando indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che

deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

Articolo 9

1. Nei casi in cui gli alcoli del tipo «testo e code» sono ritirati e trasformati separatamente, in deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole di tipo «teste e code» ritirato è considerata piena se:

- vengono apportate le prove di arrivo a destinazione e di utilizzazione di tali alcoli trasformati da impiegare nel settore dei carburanti,
- al termine delle operazioni di trasformazione concernenti gli alcoli «teste e code» vengono giustificate le perdite di alcole, perdite attestate dalla società di sorveglianza internazionale designata conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

2. Nei casi in cui gli alcoli «tese e code» sono miscelati ad altri tipi di alcole, per il calcolo delle perdite si applica l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 10

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto della gara prevista all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relative buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 245/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Acquavite Srl		206,62	35	teste e code
	Aniello Esposito Srl — Pomigliano		86,47	36	teste e code
	Aniello Esposito Srl — Pomigliano		235,53	39	teste e code
	Bertolino SpA — Partinico-Platini		9 000,00	35	greggio
	Bertolino SpA — Partinico-Platini		94,30	35	teste e code
	Bocchino & C. SpA — Calamandrana		146,36	35	teste e code
	Bonollo SpA — Paduni-Anagni		25 000,00	35	greggio
	Bonollo SpA — Fontana-Anagni		38,13	35	teste e code
	Bonollo SpA — Paduni-Anagni		987,71	35	teste e code
	Bonollo SpA — Torrita di Siena		695,10	35	teste e code
	Bonollo SpA — Fontana-Anagni		43,00	36	teste e code
	Bonollo SpA — Paduni-Anagni		17,14	36	teste e code
	Bonollo SpA — Paduni-Anagni		324,21	39	teste e code
	Bonollo Umberto SpA — Conselve Padova 74		845,96	35	greggio
	Bonollo Umberto SpA — Conselve Padova 74		1 000,00	39	greggio
	Bonollo Umberto SpA — Conselve Padova 74		232,51	35	teste e code
	Camel SpA — Povoletto		161,20	39	greggio
	Cantine Sociali Venete — Ponte di Piave		30,09	35	buon gusto
	Cantine Sociali Venete — Ponte di Piave		748,66	35	greggio
	Cantine Sociali Venete — Ponte di Piave		128,46	35	teste e code
	Carlino Reg SnC — Via Milano 49		67,00	35	teste e code
	Caviro-Coop Srl — Faenza		22 000,00	35	greggio
Caviro-Coop Srl — Faenza		417,33	35	teste e code	

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
	Caviro-Coop Srl — Faenza		31,95	36	teste e code
	CO.NA.FR.U.VIT.SOC.COOP. — Quistello		880,33	39	greggio
	DCA SpA — Aprutina		289,32	35	teste e code
	DCA SpA — Aprutina		40,74	36	teste e code
	DCA SpA — Aprutina		17,14	39	teste e code
	D'Auria SpA — Caldari		6 000,00	35	greggio
	D'Auria SpA — Caldari		245,44	35	teste e code
	D'Auria SpA — Caldari		366,41	36	teste e code
	D'Auria SpA — Caldari		612,99	39	teste e code
	De Luca Giacomo SAS — Via Trepuzzi 35		5 000,00	35	greggio
	De Luca Giacomo SAS — Via Trepuzzi 35		65,80	35	teste e code
	Del Salento SpA — Taviano		4 768,43	35	neutro
	Del Salento SpA — Taviano		315,36	36	neutro
	Del Salento SpA — Castel S. Giorgio		512,22	35	teste e code
	Del Salento SpA — Taviano		320,92	35	teste e code
	Del Salento SpA — Castel S. Giorgio		70,57	36	teste e code
	Del Salento SpA — Taviano		891,72	36	teste e code
	Del Salento SpA — Castel S. Giorgio		624,16	39	teste e code
	Del Salento SpA — Gallipoli		16,03	39	teste e code
	Del Sud SpA — Rutigliano		927,05	35	teste e code
	Del Sud SpA — Rutigliano		287,61	36	teste e code
	Del Sud SpA — Rutigliano		401,57	39	teste e code
	DICO.VISA. Srl — Assemini		894,16	36	greggio
	DICO.VISA. Srl — Assemini		28,41	35	teste e code
	DICO.VISA. Srl — Assemini		1,38	36	teste e code
	Dister — COOP.S.C.R.L. — Faenza		3 000,00	39	greggio
	Dister — COOP.S.C.R.L. — Faenza		24,98	35	teste e code

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
	Dister — COOP.S.C.R.L. — Faenza		10,61	39	teste e code
	Enalco Srl — Savignano		399,58	39	teste e code
	Enodistil SpA — Alcamo 1 Scampati		8 000,00	35	greggio
	F. Palma SpA — Palo Del Colle		8,09	35	greggio
	F. Palma SpA — Palo Del Colle		682,23	36	greggio
	F. Palma SpA — Sant'Antimo		137,47	35	teste e code
	F. Palma SpA — Sant'Antimo		28,11	36	teste e code
	F. Palma SpA — Sant'Antimo		45,77	39	teste e code
	F.lli Balice SnC — Valenzano		7 000,00	35	greggio
	F.lli Balice SnC — Valenzano		4,54	35	teste e code
	F.lli Cipriani SpA — Chizzola di Ala		5 000,00	35	greggio
	F.lli Cipriani SpA — Chizzola di Ala		336,20	35	teste e code
	F.lli Cipriani SpA — Chizzola di Ala		810,41	39	teste e code
	F.lli Russo — S. Venerina via Ducci		1 800,00	36	greggio
	F.lli Russo — S. Venerina via Ducci		0,27	35	teste e code
	F.lli Russo — S. Venerina via Ducci		33,11	39	teste e code
	G. Di Lorenzo Srl — Ponte Valleceppi		7 000,00	35	greggio
	G. Di Lorenzo Srl — Ponte Valleceppi		1,50	35	teste e code
	G. Di Lorenzo Srl — Torgiano		542,65	35	teste e code
	G. Di Lorenzo Srl — Torgiano		16,70	39	teste e code
	GE.DIS SpA — Marsala Bartolotta		7 000,00	35	greggio
	I.C.V. SpA — Borgoricco		2 461,77	35	greggio
	I.C.V. SpA — Borgoricco		1 000,00	39	greggio
	Inga e C. Srl — via Garibaldi 10		230,35	35	greggio
	Inga e C. Srl — via Garibaldi 10		422,32	39	greggio
	Inga e C. Srl — via Garibaldi 10		42,41	35	teste e code
	Kronion SpA — Fid. Scunchipani		5 000,00	35	greggio
	Kronion SpA — Fid. Scunchipani		119,46	35	teste e code
	Kronion SpA — Fid. Scunchipani		86,26	36	teste e code

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
	Mazzari SpA — via Giardino 8/10		18 980,81	35	greggio
	Mazzari SpA — via Giardino 8/10		299,55	35	teste e code
	Neri Srl — S. Silvestro		14 000,00	35	greggio
	Neri Srl — S. Silvestro		240,64	35	teste e code
	RO.DI. San Severo Srl — Castel S. Giorgio		3,94	36	greggio
	RO.DI. San Severo Srl — Fid. S. Severo		75,30	35	teste e code
	RO.DI. San Severo Srl — Castel S. Giorgio		167,47	36	teste e code
	RO.DI. San Severo Srl — Fid. S. Severo		898,48	36	teste e code
	RO.DI. San Severo Srl — Castel S. Giorgio		157,52	39	teste e code
	RO.DI. San Severo Srl — Fid. S. Severo		416,35	39	teste e code
	S.A.P.I.S SpA — Castel S. Giorgio		16,53	39	teste e code
	S.A.P.I.S SpA — S. Egidio M. Albino		18,26	39	teste e code
	S.A.S.R.I.V. SpA — Materdomini		0,88	36	greggio
	S.A.S.R.I.V. SpA — Materdomini		20,79	35	teste e code
	S.V.A. SpA — Ortona		3 000,00	35	greggio
	Villapana SpA — Villapana		6 000,00	35	greggio
	Vinum SpA — Marsala — via Noto		2 200,00	35	greggio
	Vinum SpA — Marsala — via Noto		83,00	36	teste e code
	Totale		183 948,80		
GRECIA	UCA di Patrasso	A3	845,91	35 + 36	greggio
	Anthias 38	A4	906,70	35 + 36	greggio
	ANTHIA	A5	912,92	35	greggio
		A6	691,04	35 + 36	greggio
		A1	984,80	36	greggio
		A2	965,97	36	greggio
		A7	294,21	36	greggio
		A7	420,65	35	greggio
		A12	954,29	35	greggio
		A13	961,77	35	greggio
		A14	969,23	35	greggio
		A15	961,48	35	greggio
	Zona Industriale di Méligalas	1	1 022,27	35 + 36	greggio
	Elliniki Tartariki SA	2	1 008,46	35 + 36	greggio
	Kalamata	3	842,57	35 + 36	greggio
		4	988,27	35 + 36	greggio
		5	1 008,69	35 + 36	greggio
		7	994,62	35 + 36	greggio
		8	992,48	35 + 36	greggio

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
	P.A. Tzara	4016	217,72	35 + 36	greggio
	Dokos (Chalkida)	8	204,12	35 + 36	greggio
	Eubée	10	333,48	35 + 36	greggio
	Totale		17 481,642		
	TOTALE GENERALE		201 430,442		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane e dracme greche, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 377/93, al fine di essere utilizzato unicamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 201 430,442 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 245/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19 ottobre 1998.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 245/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata dagli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati da uno dei seguenti organismi d'intervento:

- AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. 47 49 91; telex: 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03; telefax: 445 39 40, 495 39 40), per il quantitativo di 183 948,80 ettolitri;
- Ministero greco dell'Agricoltura, Didagep, Acharnon 241, Atene (tel. 867 76 18; telex: 22 17 01; telefax: 867 11 11), per il quantitativo di 17 481,642 ettolitri.

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Carnielli):

- per telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci);
- per telefax: (32-2) 295 92 52.

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 2142/98

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

REGOLAMENTO (CE) N. 2143/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica;

considerando che è necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; che tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione⁽⁶⁾, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di sei gare semplici, n. 252/98 CE, 253/98 CE, 254/98 CE, 255/98 CE, 256/98 CE e 257/98 CE di un quantitativo complessivo di 300 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e francese.

Ciascuna delle gare semplici n. 252/98 CE, 253/98 CE, 254/98 CE, 255/98 CE, 256/98 CE e 257/98 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato:

— per le gare semplici n. 252/98 CE, a 253/98 CE e 254/98 CE in uno dei seguenti paesi:

- Costa Rica,
- Guatemala,
- Honduras, comprese le isole Swan,
- El Salvador,
- Nicaragua;

— per le gare semplici n. 255/98 CE, 256/98 CE e 257/98 CE in uno dei seguenti paesi terzi:

- San Cristoforo e Nevis,
- Bahamas,
- Repubblica dominicana,
- Antigua e Barbuda,
- Dominica,
- isole Vergini britanniche e Montserrat,
- Giamaica,
- Santa Lucia,
- San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
- Barbados,
- Trinidad e Tobago,
- Belize,

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 25. 7. 1997, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

- Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
 - Haiti;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 nonché da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 il termine per la presentazione delle offerte relative alle aggiudicazioni previste dal presente regolamento si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi di gara semplici.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione, costituiscono, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾, le esigenze principali per la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione, costituita per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, viene svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito la totalità della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione per la gara di cui trattasi.

2. La cauzione intesa a garantire l'esportazione corrisponde ad un importo di 5 ECU per ettolitro a 100 % vol, e deve essere costituita per ogni quantitativo di alcole

oggetto di un buono di ritiro, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La cauzione intesa a garantire l'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento detentore dell'alcole unicamente per ogni quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine previsto all'articolo 6 del presente regolamento. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, e fatti salvi i casi di forza maggiore, quando viene superato il termine di esportazione di cui all'articolo 6, la cauzione di 5 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol intesa a garantire l'esportazione è incamerata nella misura:

- a) del 15 % in ogni caso;
- b) dello 0,33 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine d'esportazione in questione.

3. La cauzione di buona esecuzione corrisponde ad un importo di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Tale cauzione è svincolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 377/93.

4. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, la cauzione intesa a garantire l'esportazione e la cauzione di buona esecuzione debbono essere costituite simultaneamente presso l'organismo d'intervento interessato, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro e non oltre il giorno del rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo di alcole in questione.

5. Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale della cauzione intesa a garantire l'esportazione, espressa in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol, è quello in vigore il giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte relative alla gara in questione.

Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 31 maggio 1999.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo prelievo.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

- i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;
- ii) l'aggiudicatario può:
 - accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
 - rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quando indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudica-

tario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

Articolo 9

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 252/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Port-la-Nouvelle boîte postale 62, avenue Adolphe Turrel 11200 Port-la-Nouvelle	1	48 160	35	greggio + 92 %
		8	1 840	35	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 252/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19. 10. 98.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 252/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 05-57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: 05-57 55 20 59).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 253/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Port-la-Nouvelle	8	20 215	35	greggio + 92 %
	boîte postale 62,	13	12 510	36	greggio + 92 %
	avenue Adolphe Turrel	14	12 610	36	greggio + 92 %
	11200 Port-la-Nouvelle	16	4 665	36	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 253/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19. 10. 98.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 253/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 05-57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: 05-57 55 20 59).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 254/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tomelloso	5	25 380	35 + 36	greggio + 92 %
	Villarrobledo	2	24 380	35 + 36	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 254/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19. 10. 98.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 254/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— FEGA Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel.: 913 47 65 00; telex: 23427 FEGA; telefax: 915 21 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 255/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Port-la-Nouvelle boîte postale 62, avenue Adolphe Turrel 11200 Port-la-Nouvelle	16	7 995	36	greggio + 92 %
		18	12 745	36	greggio + 92 %
		19	11 905	36	greggio + 92 %
		30	17 355	35	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 255/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19. 10. 98.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 255/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 05-57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: 05-57 55 20 59).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 256/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Port-la-Nouvelle boîte postale 62, avenue Adolphe Turrel 11200 Port-la-Nouvelle	30	4 995	35	greggio + 92 %
		32	22 465	35	greggio + 92 %
		33	22 540	35	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 256/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19. 10. 98.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 256/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 05-57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: 05-57 55 20 59).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 257/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	A-7	24 653	35 + 36	greggio + 92 %
	Tomelloso	5	25 347	35 + 36	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 257/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19. 10. 98.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 257/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEGA Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel.: 913 47 65 00; telex: 23427 FEGA; telefax: 915 21 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Carnielli):

- per telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci);
- per telefax: (32-2) 295 92 52.

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 2143/98

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

REGOLAMENTO (CE) N. 2144/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 884/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della trasformazione nella Comunità;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/95⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

considerando che, per garantire una vendita regolare e permanente, è necessario applicare in particolare le disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che gli organismi d'intervento vendano innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale norma crea in alcuni Stati membri;

considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CE) n. 884/98⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1825/98⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, ai fini della loro trasformazione nella Comunità, dei prodotti d'intervento acquistati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per un volume approssimativo di:

- 90 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento belga;
- 34 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento portoghese;
- 2 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
- 500 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese;
- 2 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 2 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- 2 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1997, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU L 124 del 24. 4. 1998, pag. 42.

⁽⁹⁾ GU L 236 del 22. 8. 1998, pag. 13.

- 380 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 420 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 4 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 87 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- 3 500 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 6 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli I e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

4. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 2

1. La domanda d'acquisto è valida soltanto se presentata da, o a nome di, una persona fisica o giuridica che nel corso dei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento abbia fabbricato prodotti trasformati

contenenti carni bovine e sia iscritta in un registro nazionale dell'IVA. La domanda deve inoltre essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda deve essere corredata:

- dell'indicazione del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o all'articolo 3, paragrafo 3;
- dell'impegno scritto dell'acquirente di trasformare le carni acquistate nel prodotto specificato, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- dell'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

3. L'acquirente di cui al paragrafo 1 può delegare per iscritto in mandatario a prendere in consegna i prodotti acquistati. In tal caso, il mandatario presenta la domanda d'acquisto dell'acquirente da lui rappresentato unitamente alla delega scritta di cui sopra.

4. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti «A» o «B» di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 00, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore allo 0,45 % ⁽²⁾ e contenente in peso almeno il 20 % ⁽³⁾ di carne magra, frattaglie e grasso esclusi ⁽⁴⁾, il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽²⁾ Determinazione del tenore in collagene: viene considerato come tenore in collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496/1978.

⁽³⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

⁽⁴⁾ Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglet», milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

3. Per «prodotto B» si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso:

- da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, oppure
- da quelli specificati al paragrafo 2.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 4

1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Nell'ambito della verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere ammessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il disossamento dei quarti anteriori non disossati in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le operazioni attinenti siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.

3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 5

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissato:

- per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti «A», a 1 300 ECU;
- per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 1 150 ECU;
- per i quarti posteriori non disossati destinati ai prodotti «A», a 1 600 ECU;

— per i quarti posteriori non disossati destinati ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 1 450 ECU;

— per le carni bovine disossate destinate ai prodotti «A», a 1 600 ECU;

— per le carni bovine disossate destinate ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 1 750 ECU.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione nel prodotto finito specificato nella domanda d'acquisto di tutte le carni acquistate costituisce un'esigenza principale.

Articolo 6

In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle menzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:

— la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve essere completata da una o più delle seguenti diciture:

— Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 2144/98]

— Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 2144/98)

— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2144/98)

— Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 2144/98]

— For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 2144/98)

— Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 2144/98]

— Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 2144/98]

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2144/98)

— Para transformação [Regulamentos (CEE) n° 2182/77 e (CE) n° 2144/98]

— Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 2144/98)

— För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 2144/98).

— la casella 106 dell'esemplare di controllo T5 deve recare la data in cui è stato concluso il contratto di vendita.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 884/98 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i ECU/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in ecus per tonne
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en écus par tonne
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in ECU per ton
Estado-membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta ecuna tonnilta
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

			(a) (2)	(b) (3)
BELGIQUE/BELGIE	— Quartiers avant/Voorvoeten	90	650	800
DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	2 000	650	800
DANMARK	— Forfjerdinger	500	650	800
ITALIA	— Quarti anteriori	2 000	650	800
IRELAND	— Forequarters	380	650	800
FRANCE	— Quartiers avant	2 000	650	800
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	1 000	650	800
PORTUGAL	— Quartos dianteiros	400	650	800
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	2 000	650	800
NEDERLAND	— Voorvoeten	34	650	800
IRELAND	— Hindquarters	420	900	1 050

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

FRANCE	Jarret arrière d'intervention (INT 11)	150	800	950
	Flanchet d'intervention (INT 18)	1 000	700	850
	Jarret avant d'intervention (INT 21)	500	800	950
	Épaule d'intervention (INT 22)	600	1 100	1 250
	Poitrine d'intervention (INT 23)	250	800	950
	Avant d'intervention (INT 24)	1 000	1 100	1 250
	UNITED KINGDOM	Intervention shank (INT 11)	500	700
Intervention thick flank (INT 12)		500	1 200	1 350
Intervention silverside (INT 14)		1 000	1 400	1 550
Intervention flank (INT 18)		500	600	750
Intervention forerib (INT 19)		500	1 000	1 150
Intervention shin (INT 21)		500	700	850
Intervention shoulder (INT 22)		1 000	1 000	1 100
Intervention brisket (INT 23)		500	700	850
Intervention forequarter (INT 24)		1 000	1 000	1 150
IRELAND		Intervention shank (INT 11)	500	800
	Intervention flank (INT 18)	500	700	850
	Intervention shin (INT 21)	500	800	950
	Intervention shoulder (INT 22)	1 000	1 100	1 250
	Intervention brisket (INT 23)	500	800	950
ESPAÑA	Intervention forequarter (INT 24)	1 000	1 100	1 250
	Falda (INT 18)	77	700	850
	Morcillo (INT 21)	1	800	950
	Paleta (INT 22)	3	1 100	1 250
	Pecho (INT 23)	2	800	950
	Cuartos delanteros (INT 24)	4	1 100	1 250

- (¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2602/97 (DO L 351 de 23.12.1997, p. 20).
- (¹) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4); forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23.12.1997, s. 20).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23.12.1997, S. 20).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 20).
- (¹) See Annexes V and VII to Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23.12.1997, p. 20).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23. 12. 1997, blz. 20).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 2602/97 (JO L 351 de 23.12.1997, p. 20).
- (¹) Katso asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteet V ja VII.
- (¹) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).
- (²) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos "A" contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
- (²) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
- (²) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
- (²) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση, μόνο σε προϊόντα "Α" που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
- (²) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
- (²) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits "A" visés à l'article 3, paragraphe 2.
- (²) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti "A" di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- (²) Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
- (²) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos "A" referidos no n.º 2 do artigo 3.º
- (²) Hintajota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
- (²) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.
- (³) Precio aplicable a la transformación en los productos "B" contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos "A" y productos "B".
- (³) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
- (³) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
- (³) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση σε προϊόντα "Β" που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ή σε μείγμα προϊόντων Α και προϊόντων Β.
- (³) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
- (³) Prix applicable pour la transformation en produits "B" visés à l'article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits "A" et de produits "B".
- (³) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti "B" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti "A" e di prodotti "B".
- (³) Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
- (³) Preço aplicável para a transformação em produtos "B" referidos no n.º 3 do artigo 3.º, ou uma mistura de produtos "A" e produtos "B".
- (³) Hintajota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
- (³) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos
de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 2533/280 03 07

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/7772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzienings- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

PORTUGAL

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, nº 4-G
P-1600 Lisboa
Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50

REGOLAMENTO (CE) N. 2145/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

relativo alla vendita, nell'ambito della procedura di cui al regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti; che, al fine di consentire la vendita di prodotti di qualità uniforme, occorre mettere in vendita le carni acquistate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità di applicare una procedura di vendita in due fasi successive per le carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che occorre effettuare tale vendita conformemente al regolamento (CEE) n. 2539/84 e al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾;

considerando che, per garantire una procedura di gara regolare e uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che per motivi di ordine amministrativo occorre fissare per l'offerta una quantità minima secondo la prassi commerciale;

considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli acquirenti devono chiedere titoli di esportazione per la quantità loro attribuita, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98⁽⁹⁾; che occorre pertanto adattare il termine per la presa in consegna previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;

considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che, ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione, è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimballaggio di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa:

a) — 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁹⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

- 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
 - 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
 - 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese,
 - 250 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga,
 - 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
 - 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
 - 250 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- b) — 4 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
- 1 700 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni della «zona 03» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1560/98 della Commissione ⁽¹⁾.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84 e del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 2

1. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

2. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12,00 del 12 ottobre 1998.

4. Per essere valida, l'offerta o la domanda d'acquisto deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o

dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

7. L'importo della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 12 ECU/100 kg.

Oltre alle esigenze principali previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento citato, la domanda di titolo d'esportazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale.

Articolo 3

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento sull'esito delle offerte o delle domande d'acquisto è inviata mediante telefax a ciascun operatore interessato.

2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'informazione di cui al paragrafo 1 l'operatore suddetto chiede uno o più titoli di esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95 per il quantitativo attribuito. La domanda deve essere accompagnata dal telefax di cui al paragrafo 1 e indicare nella casella 7 uno dei paesi ammissibili menzionati all'articolo 1, paragrafo 2. Inoltre, nella casella 20, la domanda reca la dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 2145/98]
- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 2145/98)
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2145/98]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2145/98]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2145/98]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 2145/98]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2145/98]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 2145/98)
- Produtos de intervenção sem restituição [Reglamento (CE) n° 2145/98]
- Interventiotuotteita — ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 2145/98)
- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 2145/98).

Articolo 4

1. Prima della presa in consegna dei prodotti l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione. L'importazione in uno di questi paesi costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 202 del 18. 7. 1998, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è pari, per tonnellata:

- a 1700 ECU per i quarti posteriori non disossati,
- a 1 000 ECU per i quarti anteriori non disossati,
- a 2 000 ECU per le carni disossate dei codici da INT 12 a INT 17 e INT 19,
- a 1 300 ECU per le altre carni disossate.

Articolo 5

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84, il termine per la presa in consegna è fissato a 45 giorni.

Articolo 6

Le autorità competenti possono permettere che i prodotti d'intervento il cui imballaggio è lacerato o insudiciato siano provvisti, sotto il loro controllo e prima della presentazione all'ufficio doganale di partenza per la spedizione, di un nuovo imballaggio dello stesso tipo.

Articolo 7

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute ai sensi del presente regolamento.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare del controllo T5 sono completati dalla dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 2145/98]
- Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 2145/98)
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2145/98]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2145/98]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2145/98]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 2145/98]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2145/98]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 2145/98)
- Produtos de intervenção sem restituição [Reglamento (CE) n° 2145/98]
- Interventiotuotteita — ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 2145/98)
- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 2145/98).

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindstepriser i ECU/ton (1)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1)
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in ECU per tonne (1)
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Lidstaat	Producten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in ECU per ton (1)
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
Jäsenvaltio	Tuotteet	Arvioitu määrä (tonneina)	Alimmat hinnat ecuna tonnilta (1)
Medlemsstat	Produkter	Ungefärlig kvantitet (ton)	Lägsta priser i ecu per ton (1)

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	1 000	800
	— Hinterviertel	1 000	1 000
DANMARK	— Forfjerdinger	250	800
	— Bagfjerdinger	250	1 000
ITALIA	— Quarti anteriori	1 000	800
	— Quarti posteriori	1 000	1 000
FRANCE	— Quartiers avant	1 000	800
	— Quartiers arrière	1 000	1 000
BELGIQUE	— Quartiers arrière/Achtervoeten	250	1 000
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	1 000	800
	— Hinterviertel	1 000	1 000
NEDERLAND	— Achtervoeten	250	1 000
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	1 000	800
	— Cuartos traseros	1 000	1 000

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

IRELAND	— shank (code INT 11)	400	900	
	— thick flank (code INT 12)	400	1 450	
	— topside (code INT 13)	200	1 500	
	— silverside (code INT 14)	200	1 350	
	— rump (code INT 16)	200	1 350	
	— striploin (code INT 17)	200	2 000	
	— flank (code INT 18)	400	800	
	— fore rib (code INT 19)	400	1 200	
	— shin (code INT 21)	400	900	
	— shoulder (code INT 22)	400	1 200	
	— brisket (code INT 23)	400	800	
	— forequarter (code INT 24)	400	1 200	
	FRANCE	— Semelle (code INT 14)	200	1 350
		— Flanchet (code INT 18)	900	800
— Entrecôte (code INT 19)		100	1 200	
— Épaule (code INT 22)		400	1 200	
— Quartier avant (code INT 24)		100	1 200	

- (¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2602/97 (DO L 351 de 23.12.1997, p. 20).
- (¹) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4); forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23.12.1997, s. 20).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23.12.1997, S. 20).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23. 12. 1997, σ. 20).
- (¹) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23.12.1997, p. 20).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23. 12. 1997, blz. 20).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 2602/97 (JO L 351 de 23.12.1997, p. 20).
- (¹) Katso asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteet V ja VII.
- (¹) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionssteller — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos
de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 2533/280 03 07

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/7772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

REGOLAMENTO (CE) N. 2146/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce
l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 (³), in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98 (⁵); che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1844/98 della Commissione (⁶) ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1998/1999; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 26,737 ECU/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 43,846 ECU/kg per la Spagna,
- 42,783 ECU/kg per la Grecia,
- 79,563 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1998.

(¹) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

(²) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

(³) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4.

(⁴) GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

(⁵) GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 9.

(⁶) GU L 240 del 28. 8. 1998, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1998

concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana

(98/560/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

(1) considerando che la Commissione il 16 ottobre 1996 ha adottato il Libro verde «La tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione» e che il Consiglio lo ha accolto con favore nella sua sessione del 16 dicembre 1996;

(2) considerando che il Parlamento europeo⁽³⁾, il Comitato economico e sociale⁽⁴⁾ e il Comitato delle regioni⁽⁵⁾ hanno adottato pareri sul Libro verde;

(3) considerando che le conclusioni del processo di consultazione sono state presentate dalla Commissione al Consiglio nella sessione del 30 giugno 1997, ed hanno ricevuto da quest'ultimo un'accoglienza unanimemente positiva;

(4) considerando che il 16 ottobre 1996 la Commissione ha adottato la comunicazione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su

Internet; che il 17 febbraio 1997 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la risoluzione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet⁽⁶⁾; che il 24 aprile 1997 il Parlamento europeo ha adottato un parere sulla comunicazione della Commissione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet; che i suddetti lavori continuano in maniera complementare alla presente raccomandazione, in quanto trattano specificamente di tutte le forme di contenuto illegale e nocivo su Internet;

(5) considerando che la presente raccomandazione riguarda, in particolare, i problemi della tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione del pubblico, indipendentemente dai modi di diffusione (quali radiodiffusione, servizi privati in linea o servizi su Internet);

(6) considerando che, per promuovere la competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e di informazione e il suo adeguamento allo sviluppo tecnologico e ai cambiamenti strutturali, l'informazione, la sensibilizzazione e l'istruzione degli utenti costituiscono strumenti di azione della massima importanza; che ciò costituisce anche una condizione per

⁽¹⁾ Parere espresso il 13 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 25.

⁽³⁾ GU C 339 del 10. 11. 1997, pag. 420.

⁽⁴⁾ GU C 287 del 22. 9. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU C 215 del 16. 7. 1997, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU C 70 del 6. 3. 1997, pag. 1.

- la piena partecipazione del cittadino europeo alla società dell'informazione; che è pertanto opportuno incoraggiare, in maniera complementare alle misure di tutela dei minori e di lotta contro i contenuti illegali lesivi della dignità umana, un uso lecito e responsabile dei servizi di informazione e di comunicazione attraverso l'esercizio, tra l'altro, delle misure di controllo parentale;
- (7) considerando che la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾, in particolare gli articoli 22, 22 bis e 22 ter, prevede un complesso di provvedimenti finalizzati alla tutela dei minori rispetto ai programmi di radiodiffusione televisiva allo scopo di assicurare la libera circolazione di questi ultimi;
- (8) considerando che lo sviluppo dei servizi audiovisivi e d'informazione è di vitale importanza per l'Europa, tenuto conto del loro formidabile potenziale sia in materia di istruzione e di accesso all'informazione e alla cultura che di sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro;
- (9) considerando che la piena realizzazione di questo potenziale presuppone l'esistenza di un'industria efficiente e innovatrice nella Comunità; che spetta anzitutto alle imprese perseguire e migliorare la propria competitività, se necessario con il sostegno delle pubbliche autorità;
- (10) considerando che la creazione del clima di fiducia necessario alla realizzazione del potenziale dei servizi audiovisivi e d'informazione mediante l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo e alla piena competitività della suddetta industria è promossa dalla protezione di taluni importanti interessi generali, in particolare la tutela adeguata dei minori e della dignità umana;
- (11) considerando che il miglioramento delle condizioni generali della competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione passa attraverso lo sviluppo di un ambiente propizio alla cooperazione fra le imprese del settore in materia di tutela dei minori e della dignità umana;
- (12) considerando che l'esistenza di determinate condizioni tecnologiche consente un grado elevato di tutela dei suddetti importanti interessi generali, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana e, di conseguenza, l'accettazione da parte dell'insieme degli utilizzatori di tali servizi;
- (13) considerando che è quindi importante incoraggiare le imprese a sviluppare un quadro nazionale di autoregolamentazione attraverso una cooperazione fra di esse e le altre parti interessate; che l'autoregolamentazione potrebbe offrire alle imprese gli strumenti per adeguarsi rapidamente all'accelerazione del progresso tecnico e alla globalizzazione dei mercati;
- (14) considerando che la tutela degli interessi generali deve essere perseguita nel quadro dei principi fondamentali di rispetto della vita privata e della libertà di espressione, sanciti in particolare dagli articoli 8 e 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e riconosciuti dall'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia quali principi generali di diritto comunitario;
- (15) considerando che qualsiasi restrizione di tali diritti e libertà deve essere non discriminatoria, necessaria rispetto all'obiettivo perseguito e rigorosamente proporzionata alle limitazioni che impone;
- (16) considerando che la natura globale delle reti di comunicazione rende necessario un approccio internazionale ai problemi di tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione; che, in questo contesto, lo sviluppo di un quadro indicativo comune a livello dell'Unione europea permette al tempo stesso di promuovere i valori europei e dare un contributo decisivo al dibattito internazionale;
- (17) considerando che è fondamentale affrontare in modo distinto i problemi relativi ai contenuti illegali lesivi della dignità umana e quelli relativi ai contenuti legali ma comunque pregiudizievoli ai minori e al loro sviluppo fisico, mentale o morale; che queste due problematiche possono richiedere impostazioni e soluzioni diverse;
- (18) considerando che le legislazioni nazionali degli Stati membri che stabiliscono i principi e le regole in materia di tutela dei minori e della dignità umana riflettono la diversità delle culture e delle sensibilità nazionali e locali; che in questo contesto occorre rivolgere particolare attenzione all'attuazione del principio di sussidiarietà;
- (19) considerando che, a livello comunitario, vista la natura transnazionale delle reti di comunicazioni, l'efficacia dei provvedimenti nazionali risulterebbe rafforzata da un coordinamento tra le iniziative nazionali e tra gli organismi incaricati della loro realizzazione conformemente alle responsabilità e funzioni rispettive delle parti interessate, nonché dallo sviluppo della cooperazione e dello scambio di buone pratiche nei settori pertinenti;

⁽¹⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60.

- (20) considerando che lo sviluppo dell'autoregolamentazione degli operatori dovrebbe contribuire, a titolo complementare e nel rispetto dei quadri normativi pertinenti a livello nazionale e comunitario, alla rapida messa in opera di soluzioni concrete ai problemi di tutela dei minori e della dignità umana pur conservando la flessibilità necessaria per tener conto della rapida evoluzione dei servizi audiovisivi e di informazione;
- (21) considerando che il contributo della Comunità, che è finalizzato ad integrare l'azione degli Stati membri in materia di tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione, dovrebbe fondarsi sul pieno ricorso agli strumenti esistenti;
- (22) considerando che dovrebbe esservi uno stretto coordinamento delle diverse iniziative condotte parallelamente al seguito dato al Libro verde, in particolare i lavori effettuati nel quadro della comunicazione «Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet», inclusa la risoluzione adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 febbraio 1997, la risoluzione del Parlamento europeo del 1997 e le due relazioni del gruppo di lavoro presentate al Consiglio il 28 novembre 1996 e il 27 giugno 1997, i lavori svolti in base all'articolo 22 ter della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾, nonché i lavori in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni;
- (23) considerando che l'attuazione della presente raccomandazione avverrà in stretto coordinamento con quella di qualsiasi eventuale nuova misura derivante dai lavori sul seguito dato alla comunicazione «Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet»,

I. RACCOMANDA agli Stati membri di favorire l'instaurarsi di un clima di fiducia che avvantaggi lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione:

1. promuovendo, a integrazione del quadro normativo, la creazione su base volontaria di quadri nazionali per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione attraverso:

- l'incoraggiamento, secondo le tradizioni e prassi nazionali, della partecipazione di tutte le parti interessate (quali utenti, consumatori, imprese e autorità pubbliche) alla definizione, applicazione e valutazione di misure nazionali nei settori contemplati dalla presente raccomandazione;

- la creazione di un quadro nazionale di autoregolamentazione da parte di operatori di servizi in linea, tenendo conto dei principi indicativi e della metodologia descritti nell'allegato;

- una cooperazione a livello comunitario per lo sviluppo di metodologie di valutazione comparabili;

2. promuovendo, in maniera complementare ai quadri normativi nazionali e comunitari che disciplinano la radiodiffusione, la ricerca e la sperimentazione su base volontaria di nuovi strumenti di tutela dei minori e d'informazione dei telespettatori da parte degli organismi di radiodiffusione operanti nella propria giurisdizione;

3. prendendo iniziative efficaci, se pertinenti e possibili, per ridurre eventuali ostacoli allo sviluppo dell'industria dei servizi in linea e sostenendo nel contempo la lotta contro la circolazione di contenuti illegali lesivi della dignità umana attraverso:

- il trattamento dei reclami e la trasmissione delle informazioni necessarie sul presunto contenuto illegale alle autorità competenti a livello nazionale;

- la cooperazione transnazionale tra gli organi competenti in materia di reclami per rendere più efficaci le misure nazionali;

4. promuovendo, per incoraggiare la ripresa degli sviluppi tecnologici e in aggiunta e in linea con i provvedimenti di natura normativa e di altra natura esistenti che riguardano i servizi di radiodiffusione e in stretta collaborazione con le parti interessate:

- azioni volte ad educare i minori ad un uso responsabile dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, in particolare grazie ad una migliore sensibilizzazione di genitori, educatori e insegnanti, sul potenziale dei nuovi servizi e sugli strumenti di tutela adeguata dei minori;

- azioni volte a facilitare, se opportuno e necessario, l'identificazione e l'accesso a contenuti e servizi di qualità per i minori, anche fornendo gli strumenti per l'accesso a scuole e luoghi pubblici.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60).

II. RACCOMANDA alle industrie e alle parti interessate:

1. di cooperare, secondo le tradizioni e prassi nazionali, con le autorità competenti per dotarsi di strutture rappresentative di tutte le parti interessate a livello nazionale al fine, in particolare, di facilitare la partecipazione ad attività di coordinamento a livello europeo ed internazionale nei settori contemplati dalla presente raccomandazione;
2. di collaborare all'elaborazione di codici di comportamento per la tutela dei minori e della dignità umana applicabili ai servizi in linea, per creare tra l'altro un ambiente favorevole allo sviluppo di nuovi servizi, tenendo conto dei principi e della metodologia descritti nell'allegato;
3. di sviluppare e sperimentare, su base volontaria, per quanto riguarda i servizi di radiodiffusione, nuovi strumenti di tutela dei minori e di informazione dei telespettatori per incoraggiare l'innovazione, migliorando nel contempo tale tutela;
4. di sviluppare misure positive a favore dei minori, comprese iniziative volte a facilitare un più ampio accesso dei minori ai servizi audiovisivi e d'informazione, evitando però quelli di contenuto potenzialmente nocivo;
5. di collaborare al controllo e alla valutazione periodica delle iniziative realizzate a livello nazionale in applicazione della presente raccomandazione.

III. INVITA la Commissione:

1. ad agevolare, se del caso attraverso gli strumenti finanziari comunitari esistenti, la creazione di reti tra gli organismi incaricati della definizione e dell'attuazione dei quadri nazionali di autoregolamentazione e a facilitare gli scambi di esperienze e di buone pratiche, soprattutto in relazione a iniziative innovative, a livello comunitario, tra gli Stati

membri e le parti interessate nei diversi settori cui si riferisce la presente raccomandazione;

2. ad incoraggiare la cooperazione nonché lo scambio di esperienze e buone pratiche fra gli organi di autoregolamentazione e quelli competenti per i reclami, al fine di favorire l'instaurarsi di un clima di fiducia combattendo la diffusione di contenuti illegali che rechino pregiudizio alla dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea;
3. a promuovere con gli Stati membri la cooperazione internazionale nei diversi settori cui si riferisce la presente raccomandazione, in particolare mediante lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli operatori e le altre parti interessate della Comunità e i loro partner nelle altre regioni del mondo;
4. a sviluppare, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, una metodologia di valutazione delle misure adottate in base alla presente raccomandazione, rivolgendo particolare attenzione al valore aggiunto apportato dal processo di cooperazione a livello comunitario e a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, due anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, una relazione valutativa sulle sue ripercussioni.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. FARNLEITNER

ALLEGATO

ORIENTAMENTI INDICATIVI PER LA MESSA IN OPERA, A LIVELLO NAZIONALE, DI UN QUADRO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLA DIGNITÀ UMANA NEI SERVIZI AUDIOVISIVI E D'INFORMAZIONE IN LINEA**Obiettivo**

I presenti orientamenti mirano a favorire l'instaurarsi di un clima di fiducia nell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea garantendo una coerenza di base, a livello comunitario, nello sviluppo, da parte delle imprese e altre parti interessate, dei singoli quadri nazionali di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana. Questi orientamenti riguardano i servizi forniti a distanza, con mezzi elettronici. Essi non comprendono i servizi di radiodiffusione che rientrano nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio o le trasmissioni radiofoniche. I contenuti interessati sono quelli messi a disposizione del pubblico piuttosto che quelli relativi alla corrispondenza privata.

Tale coerenza è finalizzata ad aumentare l'efficacia del processo di autoregolamentazione e a servire di base per la necessaria cooperazione transnazionale tra le parti interessate.

Tenuto conto del carattere volontario del processo di autoregolamentazione, destinato in primo luogo ad integrare la normativa in vigore e, nel rispetto della diversità degli approcci e delle sensibilità nei diversi Stati membri della Comunità, questi orientamenti indicativi riguardano quattro elementi chiave costitutivi del quadro nazionale di autoregolamentazione:

- la consultazione e la rappresentatività delle parti interessate,
- il codice (i codici) di comportamento,
- gli organismi nazionali che permettono la cooperazione a livello comunitario,
- la valutazione nazionale dei quadri di autoregolamentazione.

1. CONSULTAZIONE E RAPPRESENTATIVITÀ DELLE PARTI INTERESSATE

L'obiettivo è di garantire che la definizione, l'applicazione e la valutazione di un quadro di autoregolamentazione a livello nazionale si basino sulla partecipazione piena e completa delle parti interessate, tra cui le autorità pubbliche, gli utenti, i consumatori e le imprese che sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea. Dovrebbero essere chiaramente definite le rispettive responsabilità e funzioni delle parti interessate, sia pubbliche che private.

Nel quadro del processo volontario costituito dall'autoregolamentazione, l'accettazione e l'efficacia di un quadro di autoregolamentazione a livello nazionale dipendono dal livello di attiva collaborazione di tutte le parti interessate alla sua definizione, applicazione e valutazione.

Tutte le parti interessate dovrebbero anche contribuire ad azioni di più lungo termine, quali lo sviluppo di strumenti o di concetti comuni (per esempio in materia di etichettatura dei contenuti) o l'elaborazione di misure di accompagnamento (per esempio, in materia d'informazione, di sensibilizzazione e di istruzione).

2. CODICE (CODICI) DI COMPORTAMENTO**2.1. Considerazioni generali**

L'obiettivo perseguito è l'elaborazione, all'interno del quadro nazionale di autoregolamentazione, di norme di base rigorosamente proporzionate agli obiettivi perseguiti; tali norme dovrebbero essere integrate in un codice (codici) di comportamento adottato (adottati) e messo (messi) in opera volontariamente dagli operatori interessati (vale a dire in prima istanza le imprese) e il cui contenuto riguardi almeno le materie definite al punto 2.2.

Nell'elaborazione di tali norme si dovrebbe tener conto soprattutto:

- della diversità dei servizi e delle funzioni assolate dalle diverse categorie di operatori (fornitori di rete, di accesso, di servizi, di contenuti ecc.) e delle loro rispettive competenze;
- la diversità dei tipi di ambiente e di applicazione tra i servizi in linea (reti aperte e chiuse, applicazione di livelli diversi di interattività).

In questa prospettiva, gli operatori possono essere indotti a dotarsi di uno o più codici di comportamento.

In considerazione di tale diversità, dovrebbe essere valutata l'adeguatezza delle norme elaborate sulla base:

- dei principi di libertà di espressione e di tutela della vita privata nonché del principio della libera circolazione dei servizi;
- del principio di fattibilità tecnica ed economica rispetto all'obiettivo globale di sviluppo della società dell'informazione in Europa.

2.2. Contenuto del codice (dei codici) di comportamento

Il codice (i codici) di comportamento dovrebbe (dovrebbero) prevedere norme in materia di:

2.2.1. Tutela dei minori

Obiettivo: educare i minori ad un uso responsabile dei servizi in linea ed evitare che accedano senza il consenso dei genitori o dei loro educatori a contenuti legalmente consentiti nocivi al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Ciò dovrebbe riguardare, oltre a delle azioni coordinate per l'educazione e la sensibilizzazione dei minori, l'elaborazione di norme complementari nei seguenti settori.

a) Informazione agli utenti

Obiettivo: ai fini di un'utilizzazione responsabile delle reti, gli operatori dei servizi in linea dovrebbero informare gli utenti, ogni volta che ciò sia possibile, su qualsiasi rischio derivante dal contenuto di taluni servizi in linea e sugli adeguati strumenti di protezione esistenti.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti la natura delle informazioni da mettere a disposizione degli utenti nonché i tempi e la forma della loro comunicazione. Occorrerebbe sfruttare al massimo tutti i momenti che si prestano alla comunicazione delle informazioni (acquisto di attrezzature tecniche, sottoscrizione di un contratto con l'utente, siti web, ecc.).

b) Presentazione dei contenuti legalmente consentiti nocivi ai minori

Obiettivo: i contenuti legalmente consentiti nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori dovrebbero essere presentati, ogni volta che ciò sia possibile, in modo da fornire agli utenti un minimo di informazioni sul loro carattere potenzialmente pregiudizievole per i minori.

Pertanto, i codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base destinate agli operatori dei servizi in linea interessati, agli utenti e ai fornitori di contenuti; tali norme dovrebbero fissare a quali condizioni l'offerta e la diffusione dei contenuti nocivi ai minori dovrebbero essere subordinate, ogni volta che ciò sia realizzabile, all'uso di dispositivi di tutela tra cui in particolare:

- una pagina di avvertenza (warning page), un segnale sonoro o visivo,
- l'etichettatura descrittiva e/o la classificazione dei contenuti,
- sistemi di verifica dell'età degli utenti.

Al riguardo si dovrebbe dare la precedenza ai sistemi di protezione applicati al modo in cui vengono presentati i contenuti legali manifestamente nocivi ai minori, come per esempio la pornografia o la violenza.

c) Sostegno all'esercizio del controllo parentale

Obiettivo: i genitori, gli educatori e le altre persone che hanno la responsabilità dei minori dovrebbero, ogni volta che ciò sia possibile, avvalersi dell'assistenza di servizi o dispositivi facili da usare e sufficientemente flessibili, in modo che i minori di cui tali persone sono responsabili possano avere accesso a dei servizi, in maniera autonoma, senza compromettere le loro scelte educative.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio delle norme di base relative alle condizioni a cui sono forniti agli utenti, ogni volta che ciò sia possibile, dispositivi o servizi aggiuntivi di assistenza all'esercizio del controllo parentale e in particolare:

- software di filtraggio installati e attivati dall'utente,
- opzioni di filtraggio attivate a richiesta dell'utente finale dagli operatori del servizio ad un livello più elevato (per esempio, offrendo un accesso limitato a siti preventivamente identificati o un accesso globale ai servizi).

d) Gestione dei reclami («hotlines»)

Obiettivo: promuovere una efficace gestione dei reclami concernenti contenuti che non rispettano le norme in materia di tutela dei minori e/o violano il codice di comportamento.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti la gestione dei reclami e incoraggiare gli operatori a fornire gli strumenti e la struttura di gestione necessari per un facile invio e una buona ricezione dei reclami (telefono, e-mail, fax) e a introdurre procedure per il trattamento dei reclami (informazione dei fornitori di contenuti, scambi di informazioni tra gli operatori, risposte ai reclami, ecc.).

2.2.2. Tutela della dignità umana

Obiettivo: sostenere provvedimenti efficaci nella lotta contro contenuti illegali lesivi della dignità umana.

a) Informazione agli utenti

Obiettivo: gli utenti dovrebbero, ogni volta che ciò sia possibile, essere chiaramente informati sui rischi insiti nell'uso dei servizi in linea nella loro qualità di fornitori di contenuti, e ciò al fine di incoraggiare un uso legittimo e responsabile delle reti.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti la natura delle informazioni da mettere a disposizione degli utenti, nonché i tempi e la forma della loro comunicazione.

b) Gestione dei reclami («hotlines»)

Obiettivo: promuovere un'efficace gestione dei reclami concernenti i contenuti illegali lesivi della dignità umana che circolano sui servizi audiovisivi e in linea, secondo le rispettive responsabilità e funzioni delle parti interessate, in modo da ridurre tali contenuti e l'uso distorto delle reti.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti la gestione dei reclami e incoraggiare gli operatori a fornire gli strumenti e la struttura di gestione necessari per un facile invio e una buona ricezione dei reclami (telefono, e-mail, fax) e a introdurre procedure per il trattamento dei reclami (informazione dei fornitori di contenuti, scambi di informazioni tra gli operatori, risposte ai reclami, ecc.).

c) Cooperazione degli operatori con le autorità giudiziarie e di polizia

Obiettivo: garantire negli Stati membri, secondo le responsabilità e le funzioni delle parti interessate, una cooperazione efficace tra gli operatori e le autorità giudiziarie e di polizia in materia di lotta contro la produzione e la circolazione di contenuti illegali lesivi della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea.

I codici di comportamento dovrebbero prevedere ad esempio norme di base concernenti le procedure di cooperazione tra gli operatori e le autorità pubbliche competenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e del principio della libertà d'espressione nonché delle pertinenti disposizioni di diritto interno.

2.2.3. Violazioni dei codici di comportamento

Obiettivo: promuovere la credibilità del (dei) codice (codici) di comportamento, tenendo conto del suo (loro) carattere volontario, prevedendo misure dissuasive proporzionate alla natura delle violazioni. Dovrebbero altresì essere previste, se del caso, procedure di ricorso e di mediazione.

Le norme pertinenti in materia dovrebbero essere integrate ai codici di comportamento.

3. ORGANISMI NAZIONALI CHE FACILITANO LA COOPERAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

Obiettivo: agevolare la cooperazione a livello comunitario (scambi di esperienze e di buone pratiche e attività in comune) mediante il collegamento in rete delle opportune strutture all'interno degli Stati membri, in armonia con le loro funzioni e responsabilità nazionali. Tali strutture potrebbero permettere anche di ampliare il quadro di cooperazione a livello internazionale.

La cooperazione a livello europeo si fonda sugli elementi seguenti:

— la cooperazione tra le parti interessate:

tutte le parti che partecipano all'elaborazione del quadro nazionale di autoregolamentazione sono invitate ad istituire un organismo rappresentativo a livello nazionale al fine di agevolare gli scambi di esperienze e di buone pratiche nonché il proseguimento di attività comuni a livello comunitario e internazionale;

— la cooperazione tra organi nazionali competenti per i reclami:

al fine di facilitare e sviluppare la cooperazione a livello europeo e internazionale, le parti coinvolte in un efficace sistema di gestione centralizzata dei reclami sono invitate a istituire un punto di contatto a livello nazionale per rafforzare la cooperazione nella lotta contro i contenuti illegali, agevolare lo scambio d'informazioni e di buone pratiche e migliorare l'uso legittimo e responsabile delle reti.

4. VALUTAZIONE DEI QUADRI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

L'obiettivo è di prevedere per il quadro di autoregolamentazione degli strumenti di valutazione periodica a livello nazionale che ne verifichino l'efficacia per quanto riguarda la tutela degli interessi generali in questione, l'adeguatezza agli obiettivi e la capacità di adattamento graduale all'evoluzione del mercato, della tecnologia e dei tipi di utilizzazione.

Le parti interessate sono invitate a dotarsi di un sistema di valutazione a livello nazionale che consenta loro di seguire l'evoluzione della messa in opera del quadro di autoregolamentazione. Ciò dovrebbe presupporre un appropriato livello di cooperazione europea, tra l'altro per quanto attiene all'elaborazione di metodologie di valutazione comparabili.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1998

sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore

(98/561/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 126 e 127,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che tutti gli Stati membri hanno l'obiettivo di garantire la qualità dell'istruzione e della formazione e che la Comunità è invitata a contribuire a questo sforzo permanente incoraggiando la cooperazione fra gli Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto dell'istruzione e l'organizzazione dei sistemi d'istruzione e di formazione, nonché della loro diversità culturale e linguistica;
- (2) considerando che, nelle sue conclusioni del 25 novembre 1991 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha indicato che il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore è una preoccupazione condivisa da tutti gli Stati membri e da tutti gli istituti di istruzione superiore della Comunità europea; che, tenuto conto della diversità dei metodi utilizzati su scala nazionale, l'esperienza accumulata sul piano nazionale potrebbe essere completata dall'esperienza europea, acquisita in particolare nel quadro di progetti pilota volti ad avviare una cooperazione in questo campo o a rafforzare la cooperazione esistente;
- (3) considerando che le risposte al memorandum della Commissione sull'istruzione superiore sottolineano fra l'altro che la qualità dovrebbe essere garantita a tutti i livelli e in tutti i settori e che gli istituti dovrebbero differenziarsi soltanto per gli obiettivi; i metodi e la domanda di formazione; che in generale viene considerata positivamente l'introduzione di metodi efficaci e condivisibili di valutazione della qualità che tengano conto delle esperienze

europee e internazionali e della possibilità di cooperazione;

- (4) considerando che uno studio realizzato dalla Commissione sulla situazione in materia di valutazione della qualità negli Stati membri ha rivelato che i nuovi sistemi di valutazione della qualità comportano taluni elementi comuni; che i due progetti pilota realizzati successivamente si basavano su un tronco comune di elementi dei sistemi nazionali esistenti; che essi hanno messo tale metodo comune alla prova con successo, dimostrando che l'insieme degli attori in questo campo desidererebbe vivamente proseguire gli scambi di esperienze che attestano la diversità delle culture nazionali sotto il profilo della valutazione nonché l'importanza della garanzia della qualità in generale;
- (5) considerando che, vista la grande diversità dei sistemi di istruzione nella Comunità, la definizione del termine «istituto di istruzione superiore» utilizzata nella presente raccomandazione comprende tutti i tipi di istituti che conferiscono qualifiche o titoli di tale livello, indipendentemente dalla loro denominazione negli Stati membri; che tale definizione è usata nella decisione che istituisce il programma Socrates;
- (6) considerando che gli istituti di istruzione superiore devono soddisfare i nuovi bisogni educativi e sociali di una «società conoscitiva» mondiale, e gli sviluppi che ad essa conseguono; che, di conseguenza, essi devono sforzarsi di migliorare le qualità richieste ai servizi da loro proposti mettendo a punto, se del caso, nuove iniziative (individualmente o grazie alla collaborazione nel quadro di associazioni a livello di istruzione superiore), volte ad accrescere la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento;
- (7) considerando che i cambiamenti tecnologici ed economici, nonché le loro conseguenze per il mercato del lavoro, comportano nuove sfide per gli studi di istruzione superiore e che, da un lato, le sfide risultanti dall'apertura del mercato mondiale e, dall'altro, l'afflusso sempre crescente di studenti verso gli istituti di istruzione superiore pongono gli Stati membri davanti alla necessità di organizzare i rispettivi sistemi d'istruzione superiore e il rapporto di questi ultimi con lo Stato e la società nel rispetto

⁽¹⁾ GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 39.

⁽²⁾ GU C 64 del 27. 2. 1998, pag. 63.

⁽³⁾ Parere espresso dal Parlamento europeo del 18 novembre 1997 (GU C 371 dell'8. 12. 1997, pag. 33), posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 28 maggio 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 321 del 12. 12. 1991, pag. 2.

delle norme accademiche esistenti, degli obiettivi della formazione, degli standard qualitativi, dell'autonomia e/o dell'indipendenza a seconda delle strutture pertinenti di ciascuno Stato membro degli istituti di istruzione superiore, tenendo altresì presente la necessità di rendere conto al pubblico e di informarlo;

(8) considerando che la discussione sulla comunicazione della Commissione del 13 febbraio 1994 ha dimostrato che i sistemi di garanzia della qualità potrebbero contribuire al reciproco riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali a livello comunitario;

(9) considerando che il libro bianco della Commissione «Crescita, competitività e occupazione», il libro bianco «Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva» nonché il libro verde «Istruzione, formazione, ricerca — Gli ostacoli alla mobilità transnazionale» rilevano l'importanza di un'istruzione di qualità per l'occupazione e la crescita nell'ambito della Comunità e per la sua competitività a livello mondiale; che questi documenti mettono in evidenza il nesso esistente tra le funzioni sociali e culturali dell'istruzione e della formazione, da un lato, e le loro funzioni economiche, dall'altro, e dunque il carattere poliedrico del concetto di qualità; che emerge chiaramente che ai fini della mobilità transnazionale occorrono sistemi di istruzione trasparenti;

(10) considerando che l'incentivazione della mobilità è uno degli obiettivi della cooperazione comunitaria nei settori dell'istruzione e della formazione; che il libro verde della Commissione «Istruzione, formazione, ricerca — Gli ostacoli alla mobilità transnazionale» analizza i principali ostacoli giuridici, amministrativi e pratici con cui debbono confrontarsi gli studenti che intendano studiare in un altro Stato membro, propone misure per migliorare la mobilità e sottolinea che questo tipo di mobilità giova ad un'istruzione di elevata qualità che offra alle persone la possibilità di competere a livello internazionale e di profittare della libera circolazione nella Comunità;

(11) considerando che le dimensioni, la struttura e il finanziamento dei sistemi di istruzione superiore negli Stati membri sono diversi e che le loro finalità continueranno ad evolvere; che in taluni Stati membri il sistema di istruzione superiore include università e altri istituti di istruzione superiore, spesso a indirizzo professionale; che il concetto, la portata e i metodi di valutazione della qualità saranno definiti dagli Stati membri e resteranno flessibili e modulabili a seconda delle nuove circostanze e/o strutture;

(12) considerando le responsabilità esclusive degli Stati membri in materia di organizzazione e struttura dei rispettivi sistemi di istruzione superiore e i loro vincoli di bilancio nonché l'autonomia e/o l'indipendenza, a seconda delle strutture competenti di ciascuno Stato membro, degli istituti di istruzione superiore,

I. RACCOMANDA agli Stati membri:

A. di sostenere e, se del caso, istituire sistemi trasparenti di valutazione della qualità, al fine di:

— salvaguardare la qualità dell'istruzione superiore nelle condizioni economiche, sociali e culturali specifiche di ogni paese, tenendo conto della dimensione europea e della rapida evoluzione del mondo;

— incoraggiare ed aiutare gli istituti di istruzione superiore a basarsi su misure appropriate e in particolare sulla valutazione per migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento in un mondo in rapida evoluzione nonché della formazione alla ricerca, altro campo importante della loro missione;

— promuovere gli scambi reciproci di informazioni per quanto riguarda la qualità e la garanzia della qualità a livello comunitario e mondiale e incoraggiare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore in questo settore;

B. di basare i sistemi di valutazione della qualità sui seguenti elementi, illustrati nell'allegato:

— autonomia e/o indipendenza, a seconda delle strutture competenti ciascuno Stato membro, degli organismi incaricati della valutazione della qualità nella scelta delle procedure e dei metodi;

— adeguamento delle procedure e dei metodi di valutazione della qualità al profilo e alla missione degli istituti di istruzione superiore, nel rispetto della loro autonomia, e/o indipendenza, a seconda delle strutture competenti di ciascuno Stato membro;

— utilizzazione, in funzione degli obiettivi, di elementi di valutazione interna e/o esterna della qualità adattati alle procedure e ai metodi utilizzati;

— partecipazione delle varie parti interessate a seconda dell'oggetto della valutazione;

— pubblicazione dei risultati della valutazione in una forma adeguata a ciascuno Stato membro;

C. di incoraggiare, se necessario, gli istituti d'istruzione superiore, in cooperazione con le strutture competenti degli Stati membri, ad adottare le misure di controllo adeguate;

- D. di invitare le autorità competenti e gli istituti di istruzione superiore ad annettere particolare importanza allo scambio di esperienze e alla cooperazione in materia di valutazione della qualità con gli altri Stati membri, nonché con le organizzazioni e le associazioni internazionali che operano nel settore dell'istruzione superiore;
- E. di promuovere una cooperazione tra le autorità responsabili della valutazione o della garanzia della qualità nell'istruzione superiore e di favorire il loro inserimento in rete.

Questa cooperazione potrebbe riguardare, del tutto o in parte, i seguenti aspetti:

- a) favorire e potenziare lo scambio di informazioni e di esperienze, in particolare per quanto attiene gli sviluppi metodologici e agli esempi di buone prassi;
- b) rispondere alle richieste di valutazione e consulenza delle autorità interessate degli Stati membri;
- c) sostenere gli istituti di istruzione superiore che desiderano cooperare, su base transnazionale, in materia di valutazione;
- d) favorire i contatti con esperti internazionali.

Nel perseguimento di tali obiettivi, dovrebbe essere preso in considerazione il nesso che si stabilisce tra la valutazione della qualità e altre attività comunitarie, in particolare quelle esistenti nel quadro dei programmi Socrates e Leonardo da Vinci, nonché l'«acquis» comunitario nel settore

del riconoscimento delle qualifiche a fini professionali.

II. RACCOMANDA:

alla Commissione di adoperarsi, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sulla base dei programmi esistenti e secondo gli obiettivi e le procedure abituali; aperte e trasparenti di tali programmi, per favorire la cooperazione di cui al punto I.E tra le autorità responsabili in materia di valutazione e garanzia della qualità nell'istruzione superiore e per integrarvi le organizzazioni e associazioni di istituti di istruzione superiore a vocazione europea che posseggano l'esperienza richiesta nel campo della valutazione e della garanzia della qualità.

III. INVITA:

la Commissione a presentare ogni tre anni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi di valutazione della qualità nei vari Stati membri, sulle attività di cooperazione a livello europeo in tale campo, compresi i progressi compiuti in merito ai suddetti obiettivi.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. FARNLEITNER

*ALLEGATO***Elementi indicativi della valutazione della qualità**

Gli elementi menzionati in appresso sono comuni ai sistemi di valutazione esistenti in Europa. I progetti pilota europei per la valutazione della qualità nell'istruzione superiore hanno dimostrato che tutti gli attori che operano in tale settore possono trarre giovamento dallo studio di questi elementi.

L'autonomia e/o l'indipendenza, a seconda delle strutture pertinenti di ciascuno Stato membro, dell'organismo incaricato della valutazione della qualità (sul piano delle procedure e dei metodi) possono contribuire all'efficacia delle procedure di valutazione e all'accettazione dei loro risultati.

I criteri per la valutazione della qualità sono strettamente legati agli obiettivi assegnati a ciascun istituto in considerazione dei bisogni della società e del mercato del lavoro; le varie procedure di valutazione implicano dunque necessariamente che si tenga conto della specificità dell'istituto. La conoscenza degli obiettivi istituzionali, sia a livello dell'istituto nel suo insieme, che di un dipartimento o di una sola unità, è essenziale a tal fine.

Le procedure di valutazione della qualità dovrebbero comportare, di norma, un elemento interno di autoriflessione e un elemento esterno basato sul parere di esperti esterni.

L'elemento interno di autoriflessione dovrebbe puntare alla partecipazione di tutti gli attori, in particolare il corpo insegnante e, se del caso, gli amministratori responsabili dell'orientamento accademico e professionale, nonché gli studenti. L'elemento esterno dovrebbe essere un processo di cooperazione, di consultazione e di consulenza fra esperti indipendenti esterni ed attori appartenenti all'istituto in questione.

In funzione degli obiettivi e dei criteri utilizzati nella procedura di valutazione nonché delle strutture dell'istruzione superiore degli Stati membri, le associazioni professionali, le parti sociali e gli ex studenti potrebbero essere rappresentati nei gruppi di esperti.

Sarebbe auspicabile che esperti stranieri partecipassero alle procedure, al fine di favorire lo scambio delle esperienze acquisite in altri paesi.

Le relazioni sui risultati delle procedure di valutazione della qualità dovrebbero essere pubblicate in una forma adeguata a ciascuno Stato membro e costituire un materiale di riferimento utile per i partner e per l'informazione dei cittadini in generale.
